

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
- Loro Sedi -

Roma, 21 febbraio 2023
Circolare n. 60/ AMC/Idd

Oggetto: AUU – nuclei vedovili e chiarimenti sul diritto alla maggiorazione per nuclei con genitori lavoratori

Con messaggio n. 724 del 17 febbraio scorso, l'Inps fornisce un importante chiarimento riguardo al diritto alla maggiorazione dell'AUU prevista per i nuclei che hanno i genitori entrambi lavoratori, nei casi in cui, invece, nel nucleo sia presente un unico genitore, per esempio, quelli cosiddetti "vedovili".

Come è noto, l'art. 4, c. 8, del dlgs n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore, di entità proporzionata alla fascia ISEE del nucleo familiare. Ai fini della maggiorazione, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, quelli da pensione, da lavoro autonomo o d'impresa, ecc., posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

Sul diritto alla maggiorazione si è, però creata subito una questione controversa, in quanto l'Inps ha sempre ritenuto che la stessa non potesse essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore. Tale interpretazione è sostenuta, a parere dell'Inps, dalla finalità della maggiorazione stessa, cioè quella di incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Con il messaggio in commento, l'Inps, ritorna sulla questione e, tenendo conto della fragilità dei nuclei vedovili, precisa che la maggiorazione sarà erogata al secondo percettore di reddito presente nei nuclei vedovili, qualora nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'AUU, un genitore lavoratore sia deceduto. L'erogazione della maggiorazione avverrà d'ufficio, senza che gli interessati debbano effettuare altri adempimenti. Ciò significa che **il decesso del genitore lavoratore avvenuto nel corso dell'anno di fruizione dell'AUU non comporta la perdita della maggiorazione fino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa**. Pertanto, per le domande presentate nel 2022, la maggiorazione continuerà ad essere applicata fino a febbraio 2023 e cesserà dalla rata di marzo 2023; stesso meccanismo sarà utilizzato per le annualità successive.

Il Componente il Comitato di Reggenza
Patrizia Volponi

